

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Fapi



PARTE GENERALE

INDICE

Parte Generale

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	3
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	3
1.2	Sanzioni	14
1.3	Delitti tentati e reati commessi all'estero	16
1.4	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	16
1.5	Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	17
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	18
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI FAPI	19
3.1	destinatari del modello	19
3.2	Obiettivi e mission aziendale	20
3.3	Modello di Governance	20
3.4	Assetto organizzativo	21
3.5	Motivazioni Dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/01	21
3.6	Finalità e processo di predisposizione del Modello	21
3.7	Struttura del Documento	27

3.8	Elementi del Modello.....	28
3.9	Modifiche ed integrazioni del Modello	28
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	28
4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	30
4.3	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.4	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	32
4.5	Whistleblowing.....	33
5.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	36
5.1	Formazione ed informazione del personale	36
5.2	Informativa a collaboratori esterni e partners	36
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	36
6.1	L'Ambito di applicazione.....	37
6.2	Responsabilità di applicazione	38
6.3	Provvedimenti disciplinari	38

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il *“Decreto”*), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di *“responsabilità amministrativa”*, a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate *“Enti”*), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli Enti non rispondono se le persone indicate sub a) e sub b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
5. delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis-1*);
6. reati societari (art. 25 *ter*);

7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
8. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 25 *quater*-1);
9. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25 *quinqies*);
10. reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* e conflitto di interessi (art. 25 *sexies*);
11. reati in violazione delle norme antinfortunistiche e per la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro (art. 25 *septies*);
12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
15. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (artt.3 e 10 L. 146/2006);
16. reati ambientali (art. 25 *undecies*);
17. impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
18. razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
20. reati tributari (art. 25 *quinqiesdecies*);
21. contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*).

All'esito dell'analisi delle attività svolte dal Fondo finalizzate alla rilevazione ed alla verifica di applicabilità di tali rischi reato alla realtà societaria, si ritiene che l'attività svolta da Fapi sia particolarmente esposta al rischio di commissione degli illeciti riportati sub 1), 2), 3), 6), 11), 12), 13), 14) in relazione ai quali si è pertanto proceduto ad un'analisi più dettagliata nelle Parti Speciali del Modello.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, Fapi ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.), come riformulato dalla L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione");
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), introdotto dalla L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione");
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Inoltre, la Legge 69/2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (cd "Legge Anticorruzione"), ha integrato gli artt. 24 e 25 del Decreto, modificando le pene previste per gli illeciti di:

- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 bis, che mira a punire i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**. La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione, introducendo, quali presupposto della responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di **strumenti o segni di riconoscimento** di cui agli artt. 473 (*contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*) e 474 (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) c.p.

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel corpo del Decreto l'art. 25 bis-1 che prevede la responsabilità degli Enti in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio** previsti dagli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.

In seguito, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Inoltre, la Legge 190/2012 ha riformulato la fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., introducendo il reato di corruzione tra privati.

Successivamente, con la Legge 69/2015, il Legislatore ha modificato e integrato il sistema dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto. Le modifiche hanno riguardato gli artt. 2621 e 2622 c.c. rubricati rispettivamente "False comunicazioni sociali" e "False comunicazioni sociali delle Società quotate". La Legge 69/2015 ha inoltre inserito nel nostro ordinamento l'art. 2621 *bis* c.c. "Fatti di lieve entità".

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**.

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25 *quater*-1 la nuova fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

Con Legge del 6 febbraio 2006, n. 38 è stato modificato l'art. 25 *quinquies*, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei **delitti contro la personalità individuale**, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Le Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies*, che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. **reati di "market abuse"** e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della Finanza).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187 *quinquies* (Testo unico della Finanza), una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis Testo unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 187 *ter* Testo unico della Finanza).

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale**, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

L'art. 9 della L. 123/07 sul riordino della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime** commessi in violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche, prevedendo l'introduzione dell'art. 25 *septies* nel corpo del Decreto.

L'emanazione del D. Lgs. n. 231 del 2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio, ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli Enti per i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25 *octies*), per i quali era in precedenza prevista la punibilità soltanto nell'ipotesi in cui sussistessero le condizioni poste dall'art. 3, L. 146 del 2006, ossia si trattasse di reato transnazionale. Inoltre, con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 l'**art. 25 octies** del Decreto è stato integrato con il delitto di **autoriciclaggio**.

L'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha successivamente previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** indicati dall'art. 24 *bis*, ovvero:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater e 635 quinquies, c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater, c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.);
- documenti informatici (art. 491 bis, c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies, c.p.).

Con L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato aggiunto al Decreto l'art. 24 *ter*, che sancisce la responsabilità degli Enti anche in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, con particolare riferimento alle fattispecie di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. (c.d. metodo mafioso);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. n. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,

di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La L. 23 luglio 2009, n. 99 introduce nel Decreto il nuovo art. 25 *novies* "**delitti in materia di violazione del diritto d'autore**" che sanziona l'Ente sia con ammende pecuniarie che con sanzioni interdittive qualora quest'ultimo commetta i delitti previsti dall'art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171 bis, commi 1 e 2, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 633 del 22 aprile 1941, ovvero:

- art.171, comma 1 lett. a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art.171, comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art.171 bis comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art.171 bis comma 2: al fine di trarre profitto, abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, senza autorizzazione;
- art.171 ter: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171 septies: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171 octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, ratificando e rendendo esecutiva la Convenzione n. 58/04 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha inserito, all'art. 25 *novies* del Decreto, il reato presupposto previsto dall'art. 377 bis c.p. che recita: "**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**".

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della società valutare il potenziale impatto sotto il profilo del Decreto.

L'art. 192 del Codice dell'Ambiente ha introdotto una ulteriore fattispecie di responsabilità, benché essa non sia stata ancora fatta propria dal Decreto.

Tale articolo pone il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il richiamo adoperato dall'art. 192 del codice dell'ambiente è limitato a due condotte tipiche:

- a) abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- b) immissioni di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25 *undecies* Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:

- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 bis, c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis, c.p.);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

L'art. 1 co. 8 della L. 68/2015 (cd "Legge Ecoreati") integra l'elenco degli illeciti di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto (**reati ambientali**), identificando nuove fattispecie di reato quali presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti, ovvero:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 volto a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Tale Decreto introduce nell'art. 22 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 (commi 12, 12 *bis*, 12 *quinquies*) – "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" - norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare, modificando l'impianto dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 con l'aggiunta dell'articolo 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", in vigore a partire dal 9 agosto 2013.

Infine, il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione").

Tale provvedimento, entrato in vigore il 28 novembre 2012, rappresenta per l'Italia il primo passo verso il disegno di un sistema organico di norme contro la corruzione che disponga al contempo misure preventive e repressive, in coerenza con quanto previsto nella "Convenzione penale di Strasburgo per la corruzione" del 1991.

Il provvedimento apporta modifiche all'ordinamento giuridico, rilevanti per le persone fisiche e le persone giuridiche, sia private che pubbliche ed in riferimento al D. Lgs. 231/2001:

- integra l'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 (Reato contro la P.A.) con l'introduzione del reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.) e la riformulazione del reato di "concussione" (art. 317 c.p.);
- integra l'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 (Reati Societari) con l'introduzione del reato di "Corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Successivamente, l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n.292 del 17.12.2014, ha inserito il nuovo reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter.1 c.p.) tra quelli previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/01.

Con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state aggiunte all'art. 25 *undecies* alcune nuove fattispecie criminose in materia ambientale: trattasi, in particolare, dei reati di cui agli artt. 452 *bis* ("Inquinamento ambientale"), 452 *quater* ("Disastro ambientale"), 452 *quinqües* ("Delitti colposi contro l'ambiente"), 452 *sexies* ("Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività") e 452 *octies* ("Circostanze aggravanti") c.p.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha, poi, inserito all'art. 25 *quinqües* il riferimento alla fattispecie (modificata dalla medesima legge) di cui all'art. 603 *bis* ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro").

Successivamente, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai reati puniti dall'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* ("Procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato") e 5 ("Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto nel novero dei reati cd. presupposto anche il reato di cui all'art. 3, comma 3 *bis*, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ("Razzismo e xenofobia").

Il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha poi apportato al D.Lgs. 231/2001 le seguenti modifiche:

- l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25 *undecies* del Decreto ("Reati ambientali"), è stato sostituito dal nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- l'art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall'art. 25 *terdecies* del Decreto ("Razzismo e xenofobia"), è stato sostituito dal nuovo art. 604 *bis* c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", ha adeguato il nostro ordinamento alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato. La normativa, pur non prevedendo modifiche all'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001, ha modificato il regime sanzionatorio applicabile agli enti ai sensi del TUF (ex art. 187 *quinquies*).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto, all'art. 25 del Decreto, il reato di "Traffico di influenze illecite" punito dall'art. 346 *bis* c.p.

Inoltre, la stessa Legge 3/2019:

- ha previsto l'aumento della durata delle sanzioni interdittive per l'ipotesi in cui sia commesso uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto, nonché la possibilità per l'ente di possibilità di beneficiare di una sanzione interdittiva attenuata a fronte di uno specifico comportamento collaborativo posto in essere dallo stesso (art. 25, comma 5 *bis*, D.lgs. 231/2001);
- ha previsto la perseguibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- ha modificato la rubrica e il testo dell'art. 322 *bis* c.p., ampliando l'elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni del codice penale in materia di corruzione.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto nel novero dei reati cd. presupposto anche i reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati").

La Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", aggiungendo all'art. 24 *bis*, comma 3, del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) il riferimento di cui all'art. 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge.

Sulla base di quanto previsto da tale provvedimento, i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale che si rendano responsabili di condotte omissive, o che forniscano agli enti preposti informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, incorrono nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019, n. 301, ha apportato modifiche agli strumenti introdotti dal Decreto fiscale per rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento di fronte alla commissione dei reati tributari. A tal fine, l'intervento legislativo in questione:

- ha riformulato l'apparato sanzionatorio penale, con modifiche al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, consistenti in un complessivo inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali;
- ha esteso anche al settore penal-tributario incisive misure e sanzioni di natura patrimoniale a carico di chi viene condannato per i reati tributari più gravi;
- ha ampliato il perimetro applicativo della responsabilità degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 ad alcuni reati previsti dal D.lgs. 74/2000.

In particolare, a tale ultimo proposito, i reati penal-tributari puniti dal D.Lgs. 74/2000 idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del nuovo articolo 25 *quinquiesdecies*, "Reati tributari" sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e c. 2 *bis*);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e c. 2 *bis*);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Da ultimo, il D.Lgs. n. 75/2020 di recepimento della direttiva 2017/1371/UE (cd. direttiva PIF), ha nuovamente ampliato il catalogo dei reati cd. presupposto:

- aggiungendo agli artt. 24 e 25 del Decreto alcune nuove fattispecie e, in particolare: la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 898/1986), il peculato (art. 314, 1° comma, c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Tali reati danno origine a responsabilità dell'ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- aggiungendo all'art. 25-*quinquiesdecies* le fattispecie di cui agli artt. 4, 5, 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 (rispettivamente dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione). Tali reati danno origine a responsabilità dell'ente solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro;
- introducendo nel Decreto il nuovo art. 25-*sexiesdecies*, "Reati di contrabbando".

1.2 SANZIONI

Le sanzioni a carico dell'Ente previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni¹, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

¹ L'art. 13, comma 2 del Decreto fa salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 5 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" (Direttive, Procedure, Policies, Linee Guida e in generale il corpo normativo prodotto dalla società) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'Appendice integrativa in tema di reati societari" (di seguito le "Linee Guida") e successivamente aggiornate nel marzo del 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello, può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi, attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dell'O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;

- professionalità;
- continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’O.d.V., anche su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi, soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso, a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l’O.d.V.;
 - sia possibile per l’O.d.V. della controllata avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul funzionamento del Modello, delle risorse allocate presso analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
 - i soggetti di cui si avvale l’O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’O.d.V. di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una determinata società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI FAPI

3.1 DESTINATARI DEL MODELLO

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali nell’ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- il Consiglio di Amministrazione, nel fissare le attività e gli obiettivi strategici del Fondo, nel decidere i piani di azione e nel dirigere e vigilare sulle attività relative all’andamento del Fondo;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il Comitato di Direzione nonché i Responsabili delle diverse Funzioni, nell’implementare le attività di direzione del Fondo, sia internamente che verso l’esterno;
- i componenti del Collegio dei Revisori, nel controllare e nel verificare la correttezza formale e sostanziale dell’attività del Fondo e nel garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con Fapi.

3.2 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Fapi - Fondo Formazione PMI – è un Fondo interprofessionale paritetico costituito da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL al fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua nelle PMI, quale strumento di competitività delle imprese e di garanzia occupazionale per i lavoratori.

Il Fondo non ha fini di lucro: promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fapi, come tutti i fondi interprofessionali, raccoglie lo 0,30% dei contributi che le imprese versano all'INPS ogni mese e che dall'INPS vengono versate ai fondi cui le aziende aderiscono. Tali risorse sono utilizzate dal Fapi per finanziarie le attività formative dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese aderenti.

3.3 MODELLO DI GOVERNANCE

La Corporate Governance di Fapi è definita all'interno dello Statuto del Fondo. Di seguito si riportano gli organi di governo e controllo istituiti:

Assemblea: l'assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri di cui 6 nominati dalla CONFAPI e 6 nominati da CGIL, CISL e UIL. I membri dell'assemblea durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. L'assemblea nomina il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI e il Vice Presidente su designazione di CGIL, CISL e UIL. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Presidente e Vice Presidente: al Presidente spetta rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio; il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Consiglio di Amministrazione: l'amministrazione di Fapi è affidata ad un consiglio di amministrazione composto in maniera paritetica da 6 membri, di cui il Presidente e 2 membri designati dalla CONFAPI e il Vice Presidente e 2 membri designati da CGIL, CISL e UIL. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Fondo.

Collegio dei Revisori dei conti: il collegio dei Revisori di Fapi è composto da 3 membri effettivi. Questi sono così designati: uno dalla CONFAPI, uno congiuntamente da CGIL, CISL e UIL, il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. CGIL, CISL e UIL designano inoltre 2 membri supplenti destinati a sostituire i membri effettivi (eventualmente assenti). I revisori (sia effettivi che supplenti) durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

3.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa di Fapi, ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, è articolata come descritto nell'apposito organigramma.

L'organigramma di Fapi individua le seguenti figure/aree:

- Presidente e Vice Presidente del Fondo;
- Direttore del Fondo;
- Segreteria di Direzione;
- Comitato di Direzione, composto dai quattro responsabili delle Aree operative e cioè: Amministrazione, Formazione, Organizzazione e Marketing.

3.5 MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01

Fapi, sensibile ai principi di correttezza e trasparenza, ha deciso di avviare un progetto per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e volto ad assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse del Fondo sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Fapi.

3.6 FINALITÀ E PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Fapi si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività portate avanti dal Fondo assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo di Fapi ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Etico stesso;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio.
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività tipiche di Fapi, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione

delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare il Fondo verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sull'efficacia ed efficienza nonché sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività tipica di Fapi con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fapi nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Fondo;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Fapi, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Fapi non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio del Fondo, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Fapi intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Fapi, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato a garantire la corretta definizione ed implementazione del Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1. Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di mappare tutte le aree di attività del Fondo e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale, la successiva effettuazione di una serie di interviste

con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale, formalizzate in appositi documenti, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- Manuale per la gestione delle attività finanziate dal Fondo;
- funzionigramma;
- sistema di procure.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione di un organigramma definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle responsabilità descritte nell'organigramma.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dai vari uffici nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni.

Manuale per la gestione delle attività finanziate dal Fondo

Il Manuale illustra il processo di attuazione delle attività previste dai Piani e dai Progetti di Formazione Continua approvati e finanziati dal Fapi, fissando le regole di gestione amministrativa e rendicontuale, le procedure, la tempistica, la documentazione e la modellistica, obbligatorie ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Fondo.

Funzionigramma

Il funzionigramma di Fapi indica il nome della posizione, le sue finalità principali, le dimensioni, la posizione in organigramma, le principali relazioni con le altre posizioni organizzative e le principali mansioni.

Sistema di procure

Al fine di implementare un sistema di Governance corretto ed efficace, Fapi ha definito una formale attribuzione di poteri che sia coerente con il sistema organizzativo proprio del Fondo.

Il risultato di tale attività di mappatura è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio (Mappa "Rischio – Reato").

2. Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Fapi ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività condotta da Fapi e per ciascun reato sono stati individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto in specifici documenti nei quali è rappresentata l'analisi dei rischi potenziali, in particolare in riferimento ai seguenti reati:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* D. Lgs. 231/01);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D. Lgs. 231/01);
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D. Lgs. 231/01);
5. delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis*-1 D. Lgs. 231/01);
6. reati societari (art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01);
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D. Lgs. 231/01);
8. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 25 *quater*-1 D. Lgs. 231/01);
9. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25 *quinqes* D. Lgs. 231/01);
10. reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* e conflitto di interessi (art. 25 *sexies* D. Lgs. 231/01);
11. reati in violazione delle norme antinfortunistiche e per la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro (art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01);
12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01);
13. delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 *novies* D. Lgs. 231/01)
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001);
15. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (artt. 3 e 10 L. 146/2006);
16. reati ambientali (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001);
17. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001);
18. razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D. Lgs. 231/2001);

19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D. Lgs. 231/2001);
20. reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001);
21. contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001).

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di cui ai punti sub 4), 5), 7), 8), 9), 10), 15), 16), 17), 18), 19) e 21) fermi restando i presidi approntanti a livello generale in sede di Codice Etico e sistema di controllo interno.

Con particolare riferimento ai reati di cui all'art. 25 *quinqüesdecies*, considerata la realtà del Fondo, è stato ritenuto astrattamente configurabile – seppure remoto – soltanto il rischio di commissione del reato di "Occultamento o distruzione di documenti contabili" nell'ipotesi in cui la condotta criminosa sia diretta a consentire l'evasione a terzi (art. 10 del D.Lgs. 74/2000).

È stata, invece, esclusa la rilevanza del rischio di commissione dei reati fiscali che presuppongono l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o IVA (e, dunque, delle fattispecie criminose punite dagli artt. 2, 3, 4, 5, 11 comma 1, D.Lgs. 74/2000), dal momento che Fapi non è soggetto passivo Ires, né Iva.

Inoltre, poiché il Fondo non emette fatture e non è soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali e della crisi di impresa, sono stati pure esclusi i rischi di commissione dei reati di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" ex art. 8 D.Lgs. 74/2000 e di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000.

A valle dell'attività di Risk Assessment sono state individuate le aree a rischio all'interno delle quali sono potenzialmente applicabili i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. Nel dettaglio le aree a rischio sono le seguenti:

- gestione dei piani formativi (progettazione degli avvisi, istruttoria dei piani formativi, gestione delle attività di monitoraggio in itinere ed ex-post, gestione dell'attività di rendicontazione, gestione delle pratiche di portabilità da e verso altri fondi interprofessionali);
- deposito di atti/documenti presso soggetti pubblici (come ad es. TAR, Ministero del Lavoro etc.);
- trasmissione di informazioni e comunicazioni a soggetti pubblici (come ad es. ANAC, Ministero del Lavoro);
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica;
- gestione dei flussi finanziari (gestione dei flussi monetari e finanziari, gestione degli anticipi e dei rimborsi);
- tenuta della contabilità;

- predisposizione del bilancio (incluso la predisposizione di comunicazioni sociali destinate ai soci e al CdA, l'attività di destinazione dell'utile di esercizio);
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo e con le autorità di Vigilanza;
- gestione e predisposizione documenti necessari per lo svolgimento dell'Assemblea o da sottoporre all'Assemblea per le relative delibere;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in occasione di adempimenti e visite ispettive e gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria);
- selezione ed assunzione del personale (attività di ricerca, selezione e assunzione e attività di valutazione, sviluppo e formazione delle risorse umane);
- gestione amministrativa del personale;
- gestione dei fornitori di beni e servizi;
- selezione e gestione dei consulenti esterni;
- liquidazione delle note spese;
- gestione di eventi e sponsorizzazioni;
- elargizione di omaggi e liberalità;
- sviluppo e diffusione di opere letterarie;
- gestione dei sistemi informativi (gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi, gestione dei backup, gestione di software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici, gestione della sicurezza della rete, gestione della sicurezza fisica);
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di certificati per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione di adempimenti amministrativi (dichiarazioni, certificazioni etc.) connessi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi;
- gestione degli adempimenti derivanti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- gestione dei rapporti con le Rappresentanze Sindacali;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali con dipendenti o enti attuatori;
- coinvolgimento in azioni/procedimenti al fine di rendere dichiarazioni/informazioni all'Autorità Giudiziaria.

3. "As-is analysis"

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità"

delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

4. "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

3.7 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fapi è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali A, B, C, D, E, F, G" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Fapi, contemplate nel Decreto.

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, al flusso informativo da e verso l'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale ed alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale.

La Parte Speciale "A" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione.

Nella Parte Speciale "B" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del Decreto, cioè per i c.d. reati societari.

La Parte Speciale "C" è dedicata all'esame dei delitti informatici, di quelli relativi al trattamento illecito dei dati e di quelli relativi alla violazione del diritto d'autore in virtù di quanto previsto dagli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto.

La Parte Speciale "D" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto, cioè per i c.d. *reati* di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza nonché autoriciclaggio.

La Parte Speciale "E" è dedicata all'esame dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 *ter* del Decreto.

Nella Parte Speciale "F" sono analizzati i reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in virtù di quanto previsto dall'art. 25 *septies* del Decreto.

La Parte Speciale "G" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo 25 *decies* del Decreto, ossia i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per della società.

3.8 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

3.9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fapi.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno del Fondo e prevedendo un'attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'O.d.V. deve:

- operare costantemente sulla vigilanza del Modello, con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Inoltre, l'Organismo è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le funzioni aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività, le procedure di segnalazione nonché il trattamento dei relativi dati.

All'O.d.V., inoltre, sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

L'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve disporre di strutture, mezzi finanziari e logistici adeguati ad assicurargli la piena e normale operatività. A tal fine, l'Organismo è dotato di un fondo adeguato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni e dispone di un ufficio di Segreteria Tecnica, il cui responsabile viene individuato su proposta dello stesso Organismo.

La durata in carica, la revoca e la sostituzione dei membri dell'O.d.V. sono regolate dallo Statuto dell'Organismo.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come precedentemente evidenziato, alla presenza e alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto dell'O.d.V., nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di Fapi;
- intrattenere, direttamente o indirettamente relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Fapi;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies c.c..

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un'infermità tale da comportare l'assenza dalle attività dell'Organismo per un periodo continuativo superiore ai sei mesi;
- una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso personalmente uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa della società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo o per la società e per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V.

Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Si rinvia allo Statuto dell'O.d.V. per quanto non ulteriormente specificato.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'O.d.V. sono affidati i compiti di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, e quindi sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte degli amministratori, del management, dei Dipendenti, dei consulenti, dei Partner e degli operatori commerciali, contraenti di Fapi;
- b) verificare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in modo da salvaguardare Fapi da possibili comportamenti illeciti;
- c) valutare e suggerire l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutare delle norme o delle condizioni aziendali;
- d) assicurare i flussi informativi di competenza.

Su un piano operativo, le attività che l'O.d.V. è chiamato a compiere sono:

- e) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- f) condurre ricognizioni dell'attività della Società al fine di aggiornare la mappatura delle Attività Sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi;
- g) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società nell'ambito delle Attività Sensibili, come definite nelle singole "Parti Speciali" del Modello;
- h) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e collaborare alla predisposizione ed integrazione della "normativa" interna (codice etico, istruzioni operative, procedure interne, circolari ecc.);
- i) coordinarsi con le altre funzioni del Fondo (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
- j) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali per le diverse tipologie di Reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- k) condurre le eventuali indagini volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. ha accesso, senza alcun tipo di limitazione, alle informazioni della Società per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste provenienti dall'O.d.V. o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo.

Durante la propria attività, l'O.d.V., osservando un comportamento eticamente corretto, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. A tal fine è stato stabilito un efficace canale di comunicazione con il C.d.A. attraverso:

- il reporting direttamente al Presidente;
- il reporting periodico, almeno semestrale, al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

L'O.d.V. presenta annualmente al C.d.A. il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso ed il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

Gli incontri con gli organi cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il C.d.A., il Presidente del C.d.A. e il Direttore Generale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.3 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs. 231/01 nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali, l'Organismo dovrà essere informato, secondo le modalità ivi contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello ex D. Lgs. 231/01 e del suo eventuale aggiornamento.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D. Lgs. 231/01 e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa o delle procedure vigenti;
- operazioni di particolare rilievo che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

4.4 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Internamente dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Tutti i dipendenti, siano essi dirigenti, quadri o impiegati, a terzi collaboratori ed a i dipendenti di terze società che collaborino a qualsiasi titolo con Fapi, hanno l'obbligo di riferire tempestivamente, anche in via anonima, all'O.d.V. qualsiasi evento e/o comportamento, proprio o altrui (ivi inclusi i lavoratori nell'ambito di attività di appalto e/o somministrazione) che contravvenendo alle regole dettate dal presente Modello, possano dar luogo alla commissione (anche colposa o solo tentata) di uno dei reati di cui al Decreto.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa o delle procedure vigenti;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Il mancato adempimento di tale obbligo è a tutti gli effetti un illecito disciplinare oggetto di specifica sanzione, che - in relazione alla gravità del fatto - potrà consistere in un richiamo verbale, ammonizione scritta o sospensione dal lavoro o dalla retribuzione.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

4.5 WHISTLEBLOWING

Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. "Legge su Whistleblowing"), la quale ha definito:

- gli aspetti di tutela del dipendente che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (anche con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nella legge si ribadisce inoltre che la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte effettuata dal dipendente-segnalante debba essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Come previsto dalle best practices in materia e dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. "Legge su Whistleblowing"), il sistema di whistleblowing definito da Fapi prevede:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione (tutti i dipendenti di Fapi, nonché i destinatari del Codice Etico e del presente Modello ex D. Lgs. 231/2001);
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni (casella email o in formato cartaceo) e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni (O.d.V.);
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Al fine di facilitare le segnalazioni sono stati definiti i seguenti canali:

- la casella mail dell'Organismo di Vigilanza: odv@fondopmi.com;
- la possibilità di trasmettere le segnalazioni in formato cartaceo al seguente indirizzo: "Att.ne dell'OdV di Fapi - Via Valerio Publicola, 67 - 00174 - Roma".

Si evidenzia che l'identità del soggetto che segnala condotte illecite non può essere rivelata senza il suo consenso.

A tal fine l'O.d.V, protocolla le segnalazioni ricevute assegnando al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela dell'anonimato del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati siano fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata;
- se i fatti addebitati siano fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - il consenso del soggetto segnalante;
 - la comprovata necessità da parte del segnalato che la conoscenza del nominativo del segnalante sia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa.

Le tutele per il segnalante - contenute nella L. 179/2017 - non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati commessi con la segnalazione di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso di segnalazioni palesemente diffamatorie, fatte salve le tutele individuali in sede giudiziaria di cui il segnalato vorrà avvalersi, la Società può richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalante.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata all'Organismo di Vigilanza. Questi - accertato l'evento discriminatorio - al fine di dare attuazione alla tutela coinvolge nell'attività di analisi dei fatti il Direttore Generale ed eventualmente il Direttore del Personale per eventuali profili di responsabilità disciplinare. L'O.d.V. convoca - se lo ritiene - il soggetto individuato come autore della discriminazione.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio, nel rispetto della vigente normativa, nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti di Fapi - qualora il Fondo abbia partecipato attivamente alla discriminazione od omesso di impedirla - per ottenere un provvedimento giudiziario finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente nonché l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Fapi promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione dovrà essere continua, periodica e, quando necessario, anche tempestiva (per esempio, nel caso di modifiche normative).

I corsi di formazione potranno essere predisposti ad hoc in considerazione del destinatario e delle mansioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza, gestisce la formazione del personale sui contenuti del D. Lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano. Dell'attività di formazione dovrà essere data tempestiva informazione all'O.d.V. affinché esso possa dare suggerimenti, spunti e/o partecipare per questioni di particolare sensibilità.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale nella specifica sezione e nel sito internet della società anche nella versione in lingua inglese;
- disponibilità del Modello Organizzativo e del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- pubblicazione sull'intranet aziendale degli aggiornamenti apportati al Modello e/o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio al corso on-line.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Fapi promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato innanzi all'Autorità Giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.1 L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dalla normativa applicabile in materia giuslavoristica.

Altresì, costituisce violazione del presente Modello, il mancato rispetto delle disposizioni riportate in materia di Whistleblowing dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Pertanto sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei Dipendenti, e dei Destinatari in genere, e i provvedimenti sanzionatori adottati, il C.d.A. classifica le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dal Fondo sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione dei regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione del Codice Etico;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Procedure Operative;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia del Fondo nei confronti degli Amministratori e/o Dipendenti, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1) diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle Procedure Operative;
- comportamenti tali da provocare grave nocimento morale o materiale a Fapi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) commessi con dolo.

Comportamenti rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti 2) e 3) comporteranno l'applicazione delle sanzioni più gravi, quali – a seconda dei casi – la revoca per giusta causa, il licenziamento, la risoluzione del rapporto contrattuale, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Fondo e l'esercizio di azioni di natura penale.

6.2 RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

Fapi – rappresentata dal suo Presidente – è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del sistema sanzionatorio e disciplinare.

Inoltre, nell’ambito del Modello, l’O.d.V. ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello, con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

A tal proposito, l’O.d.V. avrà diritto ad essere informato di eventuali irrogazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all’accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione e all’irrogazione della sanzione.

Inoltre, il sistema sanzionatorio e disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione dell’O.d.V. alle funzioni preposte all’istruttoria e all’irrogazione delle sanzioni.

6.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Sanzioni per il Personale

Con riguardo al Personale occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dal CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Fapi ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in azienda, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali le stesse possono essere assunte, nell’applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza, che se del caso, riporterà al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Il Direttore Generale, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e comunque dopo dieci giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a 4 ore di retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- licenziamento.

2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle altre Procedure Operative, Fapi provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra il Fondo e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistenti laddove siano disattese le Procedure Operative impeditive dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggirio delle Procedure Operative, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più amministratori, l'O.d.V. informa il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

4. Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'O.d.V. informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei (ad esempio, la convocazione di un'assemblea dei soci al di adottare le misure più idonee previste dalla legge).

5. Misure nei confronti dei consulenti esterni, dei Partner e dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fapi

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti esterni o dai Partner in contrasto con le regole di condotta indicate nel Modello e tale da poter comportare il rischio di commissione di un Reato potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dal

Fondo, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti al Fondo stesso, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

6. Sanzioni nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure Operative da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal C.d.A., il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Fapi



PARTE SPECIALE A
Reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

INDICE

Parte Speciale A

1. PREMESSA	2
2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA (artt. 24, 25 e 25 <i>novies</i> del Decreto)	2
3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO	9
4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO	13
4.1 Divieti.....	14
4.2 Principi generali di controllo.....	17
4.3 Protocolli Specifici di controllo	17
Deposito di comunicazioni/informazioni a soggetti pubblici (ANAC, Ministero del Lavoro) e Trasmissione di atti/documenti presso soggetti pubblici (TAR, ANAC, Ministero del Lavoro)	17
Gestione delle pratiche di portabilità da e verso altri fondi interprofessionali	18
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo cui tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fapi dovranno conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale A del Modello ha lo scopo di:

- definire in quali aree aziendali i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-novies del Decreto potrebbero potenzialmente essere commessi;
- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare, in termini sia di principi comportamentali che di presidi di controllo esistenti, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procedure Operative;
- Procure;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA (artt. 24, 25 e 25 *novies* del Decreto)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione, corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati.

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- a) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
- parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- b) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- c) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle Pubbliche Amministrazioni indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Sono invece definiti "incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", tale dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

Tali disposizioni individuano la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio non con riferimento al criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322 bis estende la punibilità dei reati di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24, 25 e 25-novies del Decreto.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alterando, danneggiando, interrompendo il funzionamento di un sistema e/o un programma informatico o telematico oppure manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico violando gli obblighi previsti dalla legge.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la società abusando del suo ufficio.).

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 -321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Tale fattispecie di reato è stata rinominata dalla L. n.190/2012, sostituendo la precedente dicitura di "corruzione per un atto d'ufficio".

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura quando taluno, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis¹, fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

¹ Si tratta, in particolare, dei membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena base del reato è aumentata nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico agente in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio.

La clausola di riserva posta in apertura dell'art. 346-bis c.p. (*"Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis"*) comporta che, nel caso in cui l'agente non si limiti a proporsi come mediatore, ma eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato – il quale accetti la dazione o la promessa – con conseguente mercimonio della pubblica funzione, si configura non già il reato di traffico di influenze illecite, bensì quello previsto da taluna delle fattispecie corruttive richiamate nella predetta clausola di riserva, ovvero il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. nel caso in cui il trafficante di influenze si sia attivato effettivamente presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma la mediazione non sia andata a buon fine, non avendo il funzionario pubblico accettato la promessa o dazione.

La previsione contenuta nell'art. 346-bis c.p. ha, dunque, reso punibile una condotta – consistente nell'intermediazione illecita tra il privato ed il pubblico funzionario – propedeutica alla commissione di una eventuale corruzione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Inoltre, tale nuova fattispecie punisce al contempo anche il soggetto privato che perfeziona la dazione dell'indebitato.

Il reato è stato introdotto nel codice penale dalla L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") che lo ha inoltre incluso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria- L. 3 agosto 2009, n.116 (art. 377 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al

codice penale e al codice di procedura penale”, all’art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-novies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”.

Tale norma mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

3. AREE E ATTIVITA’ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione e lo svolgimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono, pertanto, definite aree ed attività a rischio tutte le aree aziendali e le attività poste in essere all’interno delle stesse, che per la propria natura prevedano l’intrattenimento di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o abbiano funzioni strumentali o facilitanti la realizzazione delle condotte illecite in esame, per le quali è stato predisposto un apposito Risk Assessment.

Le aree e le attività a rischio reato individuate con riferimento ai reati richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto sono le seguenti:

1. deposito atti/documenti presso soggetti pubblici (ad es. TAR, ANAC, Ministero del Lavoro, ecc.);
2. trasmissione di comunicazioni/informazioni a soggetti pubblici (ad es. ANAC, Ministero del Lavoro, ecc.);
3. gestione delle pratiche di portabilità da e verso altri fondi interprofessionali;
4. elargizione di omaggi e liberalità;
5. sponsorizzazione di eventi e manifestazioni;
6. gestione amministrativa del personale/impiego e assunzione di personale appartenente alle categorie protette;
7. gestione dei flussi monetari e finanziari (ad es. gestione dei conti correnti bancari, gestione degli incassi e dei pagamenti);
8. selezione dei fornitori;
9. selezione e gestione dei consulenti esterni;
10. liquidazione note spese e anticipo contanti per trasferte;
11. gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali con dipendenti o enti attuatori;
12. attività di monitoraggio dei piani formativi (sia in itinere che ex-post);
13. gestione degli approvvigionamenti.

Modalità esemplificative dei reati

1. Deposito atti/documenti presso soggetti pubblici (ad es. TAR, ANAC, Ministero del Lavoro, ecc.)
 - **Corruzione:** il reato di corruzione potrebbe configurarsi attraverso la promessa o l'offerta di denaro o altre utilità a funzionari pubblici in cambio della velocizzazione della pratica in oggetto.
 - **Malversazione:** il reato di malversazione potrebbe astrattamente configurarsi qualora Fapi utilizzi i fondi erogati dall'INPS, necessari alla realizzazione dei piani formativi, per finalità diverse da quelle per i quali sono stati erogati. In particolare si evidenzia come, per le attività tipiche poste in essere dal Fapi, tale reato sia astrattamente configurabile non soltanto all'interno della suddetta attività a rischio, bensì in ogni ordinaria attività in cui il Fapi si trovi a gestire e utilizzare i fondi ricevuti dall'Inps (ad esempio nella fase di rendicontazione dei piani formativi o nelle attività propedeutiche).
 - **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.):** la predisposizione della documentazione inerente agli adempimenti amministrativi presso Enti Pubblici (come ad esempio ANAC, Ministero del Lavoro, TAR) presenta un potenziale profilo di rischio funzionale alla commissione del reato di truffa. Nella predisposizione della documentazione potrebbero essere inserite informazioni non attestanti il vero o potrebbero essere omesse informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente un vantaggio per il Fondo (ad es. disbrigo della pratica).
 - **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi qualora un esponente di Fapi si rivolga ad un mediatore che sfrutti o vanti relazioni con un pubblico agente, dando o anche solo promettendo a questi denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico agente in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (ad esempio, l'esame della pratica relativa al Fondo), o ancora in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio, la rappresentazione dell'esito positivo della verifica sull'impiego delle risorse assegnato al Fondo contrariamente al risultato del controllo attuato) o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
2. Trasmissione di comunicazioni/informazioni a soggetti pubblici (ANAC, Ministero del Lavoro)
 - **Frode informatica:** l'accesso ai sistemi informatici di Enti Pubblici (ANAC, Ministero) presenta profili di rischio connessi con la commissione del reato di frode informatica, nel caso in cui sia effettuata un'alterazione del sistema informatico o dei dati in essi contenuti, al fine di ottenere un vantaggio per il Fondo (ad es. l'accredito apparente, a favore della Società, di versamenti contributivi in realtà non effettuati, compiuto intervenendo sui dati memorizzati nell'elaboratore centrale dell'INPS). Il reato potrebbe configurarsi anche attraverso modifiche all'infrastruttura di rete al fine di eludere eventuali sistemi di protezione e antivirus allo scopo di inviare software malevoli a società concorrenti ed enti pubblici.
3. Gestione delle pratiche di portabilità da e verso altri fondi interprofessionali
 - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** nell'ambito dell'attività in oggetto il reato di truffa aggravata potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui

vengano effettuati in maniera errata i conteggi delle risorse da trasferire ad un nuovo Fondo interprofessionale oppure nel caso in cui non siano valutati correttamente i requisiti necessari alla portabilità: questo al fine di impedire la portabilità di un'azienda dal Fapi ad un altro fondo interprofessionale.

4. Elargizione di omaggi e liberalità

- **Corruzione:** le attività di elargizione di omaggi e liberalità presentano un potenziale profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione in quanto tali utilità, potrebbero essere destinate a soggetti vicini o graditi alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un vantaggio.
- **Traffico di influenze illecite:** omaggi e liberalità potrebbero essere elargiti quale prezzo della mediazione illecita svolta da un soggetto terzo, ovvero da un esponente di Fapi, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, o anche come remunerazione in relazione all'esercizio delle funzioni o poteri di questi.

5. Sponsorizzazione di eventi e manifestazioni

- **Corruzione:** le attività di sponsorizzazione presentano un potenziale profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione in quanto, a titolo esemplificativo, potrebbero costituire una modalità attraverso cui effettuare dazioni di denaro a soggetti vicini alla Pubblica Amministrazione, al solo fine di ottenere un vantaggio non dovuto per Fapi (ad es. si pensi all'erogazione di liberalità a favore di una ONLUS costituita/gestita da un soggetto vicino ad un funzionario pubblico).
- **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi quando un esponente del Fondo si impegna, nei confronti di taluno che vanta relazioni reali o asserite con un pubblico agente, a sponsorizzare un certo evento quale contropartita per la mediazione illecita presso il funzionario pubblico diretta ad ottenere un indebito vantaggio per il Fondo.

6. Gestione amministrativa del personale, impiego e assunzione di personale appartenente alle categorie protette

- **Corruzione:** il selezionatore di una nuova risorsa potrebbe essere indebitamente indotto ad effettuare la selezione di un candidato vicino o gradito ad un funzionario pubblico al fine di ottenere vantaggi per Fapi.
- **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.):** la predisposizione e l'inoltro della documentazione relativa all'espletamento degli adempimenti di natura previdenziale ed assistenziale, per il personale appartenente a categorie protette, potrebbe presentare profili di rischio connessi alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato, qualora fosse alterato il contenuto della documentazione destinata agli Enti Pubblici competenti al fine di trarne un indebito vantaggio (ad es. richiesta di assunzione di personale con falsa invalidità, in tutto o in parte).
- **Traffico di influenze illecite:** il selezionatore di una nuova risorsa potrebbe favorire una persona vicina a un soggetto terzo, al fine di ottenere un vantaggio per il Fondo grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con questi esistenti o vantate.

7. Gestione dei flussi monetari e finanziari (ad es. gestione dei conti correnti bancari, gestione degli incassi e dei pagamenti)
- **Corruzione:** le disposizioni di pagamento e le attività di approvvigionamento di beni e servizi presentano un potenziale profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione in quanto potrebbero essere propedeutiche al pagamento di soggetti vicini o graditi alla Pubblica Amministrazione e/o fornitori, con l'obiettivo di creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi di Pubblico Ufficiale. Inoltre, la gestione non trasparente dei flussi monetari e finanziari potrebbe essere strumentale alla creazione di fondi al fine di utilizzarli per scopi illeciti quali, ad esempio, destinarli ad attività corruttive.
 - **Traffico di influenze illecite:** i pagamenti potrebbero essere indebitamente disposti per essere utilizzati quale contropartita per l'opera di intermediazione esercitabile da un soggetto terzo presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con il funzionario pubblico esistenti o vantate, al fine di far conseguire al Fondo un indebito vantaggio.
8. Selezione dei fornitori
- **Corruzione:** le attività di approvvigionamento di beni e servizi presentano un profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione, perpetrato attraverso le seguenti modalità:
 - selezione di fornitori vicini o graditi alla Pubblica Amministrazione;
 - riconoscimento a fornitori, di corrispettivi maggiori rispetto al valore della prestazione realmente acquistata o maggiori rispetto al valore di mercato, erogati a fronte di prestazioni fittizie, con la finalità di creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi di Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio per ottenere benefici non dovuti.
 - **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si provveda a selezionare o a promettere di selezionare fornitori vicini o graditi a un soggetto terzo, al fine di ottenere un vantaggio per il Fondo, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con questi esistenti o vantate.
9. Selezione e gestione dei consulenti esterni
- **Corruzione:** nello svolgimento delle attività in oggetto, potrebbero essere selezionati consulenti vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da una controparte privata, o potrebbero essere create disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi, tramite l'autorizzazione di fatture a fronte di prestazioni non esistenti o per un ammontare superiore a quello di mercato. Il Responsabile di Unità potrebbe essere indebitamente indotto ad effettuare la selezione di un consulente vicino o gradito ad un funzionario pubblico al fine di ottenere vantaggi.
 - **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si provveda a selezionare o a promettere di selezionare un consulente vicino o gradito a un soggetto terzo, così da ottenere un vantaggio per il Fondo grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con questi esistenti o vantate.
10. Liquidazione note spese, anticipo contanti per trasferte

- **Corruzione:** le attività inerenti la gestione dei rimborsi spese presentano un potenziale profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione in quanto, potrebbero essere propedeutiche alla creazione di disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi di Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere un vantaggio non dovuto.
- **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi nel caso di riconoscimento o offerta di riconoscimento a un soggetto terzo di denaro – sotto forma di rimborso spesa a fronte di note spese non motivate/inesistenti – per far conseguire al Fondo un indebito vantaggio grazie all’opera di intermediazione esercitabile dal terzo presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con questo esistenti o vantate.

11. Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali con dipendenti o enti attuatori.

- **Corruzione/ Corruzione in atti giudiziari:** la gestione dei contenziosi giudiziari presenta profili di rischio inerenti al reato di corruzione/corruzione in atti giudiziari, qualora fosse offerto denaro o altra utilità al giudice, al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente Fapi nell’ambito di un processo civile, penale o amministrativo che vede come parti avverse i dipendenti o i soggetti attuatori.
- **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui Fapi si rivolga a un mediatore che sfrutti o vanti relazioni reali o solo asserite con il giudice di un procedimento in cui è coinvolto il Fondo, corrispondendo o promettendo di corrispondere a questi denaro o altra utilità quale prezzo della mediazione illecita, ovvero quale remunerazione per il giudice affinché questi adotti una decisione favorevole a Fapi.

12. Attività di monitoraggio dei piani formativi (sia in itinere che ex-post)

- **Malversazione:** potrebbe configurarsi il reato di malversazione qualora vengano impiegati i fondi erogati dall'INPS, ottenuti per il finanziamento dei piani formativi, per finalità diverse da quelle per i quali sono stati erogati.

13. Gestione degli approvvigionamenti

- **Corruzione:** le attività di approvvigionamento di beni e servizi presentano un potenziale profilo di rischio strumentale alla commissione del reato di corruzione in quanto potrebbero essere propedeutiche al pagamento di soggetti vicini o graditi alla Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi di Pubblico Ufficiale per ottenere un vantaggio non dovuto per il Fondo.
- **Traffico di influenze illecite:** il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si provveda a selezionare o a promettere di selezionare fornitori vicini o graditi a un soggetto terzo, al fine di ottenere un vantaggio per il Fondo, grazie all’opera di intermediazione da questi esercitabile presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni con questi esistenti o vantate.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Presidente, il Vice Presidente, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a

rischio, nonché i Consulenti, i Collaboratori esterni, ed i Fornitori (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

4.1 DIVIETI

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi ultimi vicini;
- favorire potenziali beneficiari segnalati da esponenti della Pubblica Amministrazione, nel corso di bandi per l’erogazione di finanziamenti alle imprese inerenti progetti formativi;
- destinare denaro pubblico per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati erogati (finanziare piani formativi o svolgere attività propedeutiche);
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa o a loro familiari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o tali da indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte). Gli omaggi offerti o ricevuti - salvo quelli di trascurabile o modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, uso improprio delle spese di rappresentanza, ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- accettare, offrire o anche solo promettere denaro o qualsivoglia altra utilità quale remunerazione per un’attività di mediazione illecita condotta da un soggetto, terzo

ovvero anche appartenente a Fapi, che vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico funzionario;

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- accettare denaro, omaggi o offerte di altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura, provenienti da chiunque, che siano connessi o riconducibili allo svolgimento delle proprie mansioni, in particolare qualora, in virtù della propria mansione o dell'attività specificatamente svolta, ci si configuri come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società; dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona. In tali casi, il dipendente deve informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, attestazioni, concessioni e simili;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- fornire, in qualsiasi modalità, informazioni non veritiere od incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale od estera;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare assunzioni di personale non necessarie o non meritocratiche, favorendo soggetti "vicini" o "graditi" a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- assumere personale senza aver adottato un iter di selezione trasparente e criteri meritocratici nella valutazione dei candidati;
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;

- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare contratti di fornitura a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici, o legate a dipendenti o amministratori della Società da interessi personali;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- erogare sponsorizzazioni che compromettano l’integrità e la reputazione di una delle parti e che possano influenzare l’autonomia di giudizio del beneficiario;
- assegnare incarichi/mandati a persone o società che non presentino requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di processi civili, penali o amministrativi;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso soggetti terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti penali;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria, al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutte le aree a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:

- Principi etico-comportamentali: disciplinati nella presente Parte Speciale e/o nel Codice Etico.
- Procedure Operative e protocolli specifici di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, sistema autorizzativo, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività aziendali, ivi incluse quelle sensibili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'area a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Procure: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento alle aree a rischio identificate sono da considerarsi vigenti i seguenti principi di controllo:

DEPOSITO DI COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI (ANAC, MINISTERO DEL LAVORO) E TRASMISSIONE DI ATTI/DOCUMENTI PRESSO SOGGETTI PUBBLICI (TAR, ANAC, MINISTERO DEL LAVORO)

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Il Fapi, in occasione di emanazione di bandi di gara, è assoggettato al rispetto del D.Lgs. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici".

- Il Direttore Generale, avvalendosi del supporto della Segreteria di Direzione, si occupa del deposito presso il Ministero del Lavoro dei bilanci del Fondo (previsionale e consuntivo) e del monitoraggio semestrale circa l'andamento (reportistica e statistica dei dati sui piani formativi erogati nel semestre precedente).

GESTIONE DELLE PRATICHE DI PORTABILITÀ DA E VERSO ALTRI FONDI INTERPROFESSIONALI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Le aziende che vogliono destinare lo 0,30% dei contributi versati all'INPS dal Fapi ad un altro fondo interprofessionale, devono formalmente effettuare una richiesta esplicita di revoca al Fapi e poi procedere con l'adesione ad un nuovo fondo.
- Per la gestione delle pratiche di portabilità in entrata/uscita, il Fondo osserva la normativa vigente in materia di portabilità ed in particolare la l. n°2 del 28 gennaio 2009, art. 19 c. 7bis e la Circolare INPS n°107 dell'1/10/2009.
- Esiste inoltre un "Regolamento Interno Fapi per la Mobilità tra Fondi Interprofessionali" elaborato dall'Ufficio Marketing.

ELARGIZIONE DI OMAGGI E LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Le decisioni circa l'elargizione di omaggi o liberalità o l'organizzazione di attività di sponsorizzazione, sono decise e approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che si avvale del supporto della Direzione e dell'Area Marketing. Il Direttore Generale, preliminarmente alla decisione di attivazione delle suddette attività, valuta l'opportunità economica ad intraprendere le stesse, nel rispetto del principio costo/beneficio.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE/ IMPIEGO E ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Come disciplinato dallo Statuto del Fapi, il CdA ha il potere di assumere il personale del Fondo e risolvere i rapporti di lavoro, nonché regolarne il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'assemblea.
- Nel caso di nuove assunzioni, l'Ufficio Amministrazione contatta il Consulente del Lavoro esterno per l'espletamento delle pratiche necessarie alla formalizzazione dell'assunzione.

GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI (CONTI CORRENTI BANCARI, INCASSI E PAGAMENTI)

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Il potere di firma per operazioni bancarie fino a 50.000€ spetta al Direttore Generale del Fondo. Per operazioni bancarie ad importo > 50.000€ occorre la firma congiunta di Presidente e Vice Presidente del Fondo.
- Pagamenti:
 - i pagamenti di importo < 50.000 € per spese di gestione devono essere autorizzati dal Direttore del Fondo;
 - per pagamenti di importo > 50.000 € per spese di gestione è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Fondo;
 - per tutti i pagamenti riguardanti le spese di formazione occorre la firma congiunta del Presidente del Fondo e del Vice Presidente del Fondo.

SELEZIONE DEI FORNITORI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Fapi, come da indicazioni del Ministero del Lavoro, ha recepito attraverso apposito "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi" la normativa relativa al Codice dei contratti pubblici, in particolare:
 - per forniture di beni e/o servizi inferiori a 40.000 € è previsto l'affidamento diretto al fornitore. Il Fondo, anche in tale caso, per prassi operativa, ha deciso di richiedere il preventivo di più fornitori;
 - per forniture di beni e/o servizi superiori a 200.000€ si procede attraverso gara ad evidenza pubblica (gara europea);
 - per forniture di beni e/o servizi comprese tra 40.000€ e 200.000€ si procede all'espletamento di procedura ristretta adottando una delle seguenti modalità: a) pubblicazione di bando di gara secondo le procedure dell'evidenza pubblica, tramite la pubblicazione del testo del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su almeno due quotidiani nazionali e sul sito del Fapi; b) individuazione ed invito ad almeno 5 fornitori selezionati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori specializzati predisposti dal Fapi a presentare l'offerta;
- Gli incarichi affidati in regime di delegazione interorganica (cd "in house") sono disciplinati attraverso apposite convenzioni come segue:
 - per importi >200.000€ possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo solo le Organizzazioni costituenti il Fondo (CONFAPI, CGIL, CISL, UIL);
 - per importi inferiori alla soglia di cui sopra possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo le Organizzazioni costituenti il Fondo ivi comprese le rispettive rappresentanze territoriali e le società di diretta emanazione delle stesse.

Con i soggetti aggiudicatari di gara europea, di gara a evidenza pubblica o di selezione a seguito di presentazione di offerte viene stipulato un contratto stilato secondo la modulistica in uso presso

Fapi, che deve essere sottoscritto, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fapi e dal soggetto intestatario del contratto.

Con i soggetti affidatari di incarichi commissionati direttamente, in attuazione di delibere del CdA, in caso di spese inferiori a €40.000 IVA esclusa, viene stipulata una lettera di incarico, redatta conformemente alla modulistica presente in Fapi, che deve essere sottoscritta in duplice copia, dal Direttore del Fondo e dal soggetto intestatario dell'incarico.

Nell'ambito dell'applicazione del regime di delegazione interorganica le convenzioni verranno stipulate secondo la modulistica in uso presso il Fapi e verranno sottoscritte, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fapi e dal soggetto intestatario della convenzione.

SELEZIONE E GESTIONE DEI CONSULENTI ESTERNI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi" di Fapi, disciplina che gli affidamenti di incarico per consulenze o prestazioni di servizi professionali commissionati a persone fisiche, indipendentemente dall'entità del corrispettivo concordato, vengono effettuati attraverso affidamento diretto a cura di un responsabile del procedimento indicato dal Fapi.

Con i soggetti affidatari di incarichi per consulenze e prestazioni di servizi professionali commissionati a persone fisiche, indipendentemente dall'entità del corrispettivo concordato, viene stipulata una lettera d'incarico che verrà redatta secondo la modulistica presente in Fapi; la stessa deve essere sottoscritta, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fapi e dal soggetto intestatario dell'incarico.

LIQUIDAZIONE NOTE SPESE, ANTICIPO CONTANTI PER TRASFERTE

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Il Regolamento "Disciplina dei rimborsi spese per lo svolgimento dell'attività degli amministratori, dipendenti e collaboratori del Fondo Formazione Pmi" regola le modalità per il riconoscimento dei rimborsi delle spese e delle indennità di missione sostenute nello svolgimento di viaggi, trasferte, missioni. Regola inoltre i massimali di rimborso spese ammissibili relativamente a vitto, alloggio, carburante, parcheggi.

GESTIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI CON DIPENDENTI O ENTI ATTUATORI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- individuazione dei soggetti responsabili della ricezione delle contestazioni giudiziali e/o stragiudiziali, della eventuale fondatezza delle contestazioni stesse, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;

- definizione delle modalità e dei termini per la repentina trasmissione della contestazione dai soggetti riceventi al Direttore Generale del Fondo;
- predisposizione di specifici flussi informativi tra le strutture coinvolte nel processo con finalità di verifica e coordinamento reciproco.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI PIANI FORMATIVI (IN ITINERE ED EX-POST)

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- L'Ufficio Organizzazione si preoccupa di coordinare le attività di monitoraggio sui piani formativi (sia in itinere che ex-post) e di rendicontazione una volta che i piani formativi sono conclusi.
- Il "Manuale di Gestione" di Fapi regola le modalità di svolgimento delle verifiche sui piani formativi in itinere ed ex-post, nonché gli elementi oggetto di verifica.
- Le attività di monitoraggio in itinere (attraverso visite ispettive ai soggetti attuatori dei piani) sono svolte da una società esterna. Il rapporto tra Fapi e la società esterna è regolato da apposito contratto "a consumo": il corrispettivo dovuto alla società che effettua i controlli è stabilito in relazione al numero di visite che la società dovrà svolgere.
- I controlli svolti sui piani formativi e sui corsi erogati sono effettuati sulla base dei calendari formativi delle aziende (tali calendari sono caricati a sistema dalle aziende stesse e sono visualizzabili dalla società che effettua i controlli). Il campione è costruito dalla società esterna che effettua i controlli. Ogni anno sono auditati, almeno una volta, tutti i piani formativi erogati. A valle delle attività di monitoraggio in itinere, la società esterna redige un verbale che è inviato all'Ufficio Organizzazione di Fapi che provvede all'archiviazione dello stesso.
- Un revisore, esterno al Fondo, certifica i costi relativi alla verifica del rendiconto e delle spese impegnate.
- Terminati i controlli, la società esterna emette fattura con dettaglio delle distinte di visite effettuate. Sulle distinte ricevute, la Funzione Organizzazione esegue un controllo al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle visite. Qualora si presentasse la necessità di effettuare ulteriori visite ispettive, si procede ad una proroga del contratto, qualora lo stesso lo preveda, previa delibera del CdA e conseguente avviso del Direttore del Fondo. Dell'attuazione della proroga del contratto se ne occupa la Funzione Amministrazione, con il supporto del Legale esterno del Fondo.

GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- Fapi, come da indicazioni del Ministero del Lavoro, ha recepito attraverso apposito "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi" la normativa relativa al Codice dei contratti pubblici, in particolare: per forniture di beni e/o servizi inferiori a 40.000€ è previsto

l'affidamento diretto al fornitore. Il Fondo, anche in tale caso, per prassi operativa, ha deciso di richiedere il preventivo di più fornitori;

- per forniture di beni e/o servizi superiori a 200.000€ si procede attraverso gara ad evidenza pubblica (gara europea);
- per forniture di beni e/o servizi comprese tra 40.000€ e 200.000€ si procede all'espletamento di procedura ristretta adottando una delle seguenti modalità: a) pubblicazione di bando di gara secondo le procedure dell'evidenza pubblica, tramite la pubblicazione del testo del bando sulla GU della Repubblica Italiana, su almeno due quotidiani nazionali e sul sito del Fapi; b) individuazione ed invito ad almeno 5 fornitori selezionati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori specializzati predisposti dal Fapi a presentare l'offerta.
- Gli incarichi affidati in regime di delegazione interorganica (cd "in house") sono disciplinati attraverso apposite convenzioni come segue:
 - per importi >200.000€ possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo solo le Organizzazioni costituenti il Fondo (CONFAPI, CGIL, CISL, UIL);
 - per importi inferiori alla soglia di cui sopra possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo le Organizzazioni costituenti il Fondo ivi comprese le rispettive rappresentanze territoriali e le società di diretta emanazione delle stesse.

Le convenzioni sono sviluppate secondo la modulistica in uso presso Fapi e sono sottoscritte, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fapi e dal soggetto intestatario della convenzione.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzioni di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai collaboratori;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei collaboratori esterni dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità per Fapi di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Inoltre, oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali individuati nella presente Parte Speciale. In particolare, l’O.d.V deve essere informato con scadenza trimestrale circa:

- i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza;
- i contenziosi in essere e lo stato degli stessi;
- i movimenti per cassa effettuati, i depositi e le linee di credito, nonché i conti correnti aperti/chiusi nel periodo di riferimento;
- gli assunti nel corso del periodo e l’assenza di conflitti di interesse degli stessi;
- il sistema di procure e deleghe in essere presso il Fondo con evidenza dei nominativi dei soggetti aziendali a cui è stata conferita una nuova procura, delle procure speciali conferite nel periodo di riferimento con relative motivazioni, delle deleghe interne attribuite, delle deleghe e procure revocate;
- gli omaggi, sponsorizzazione e liberalità concesse;
- il dettaglio delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di riferimento con indicazione dei beneficiari, se appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed il relativo valore.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Fapi



PARTE SPECIALE B
Reati Societari

INDICE

Parte Speciale B

1.	PREMESSA	2
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (artt. 25 TER DEL DECRETO)	2
3.	AREE A RISCHIO.....	6
4.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO.....	9
4.1	Divieti	9
4.2	Principi generali di controllo	11
4.3	Protocolli Specifici di controllo	11
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo cui tutti i Destinatari di Fapi dovranno conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale B del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- procedure operative;
- procure;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ARTT. 25 TER DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto e si precisa che, sia la Legge n. 69 del 2015 che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione") hanno integrato l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Societari).

False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 c.c. e artt. 2621 bis c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali punisce le società che "al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

Il reato è applicabile anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato si applica anche alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea ed in questo caso sono previste sanzioni pecuniarie più ingenti (da quattrocento a seicento quote).

La legge 69 del 2015 ha introdotto l'articolo 2621 bis c.c. che prevede che "salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (ex art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37, co.34, d.lgs., n.39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione dell'Ente ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salvo la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629- bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU), violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni» (Art. 2635 c.c.)

Il reato di "corruzione tra privati" è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione

di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)¹

Il reato si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Soggetto attivo del reato può essere sia il contribuente, con riguardo ai "documenti contabili" alla cui tenuta è obbligato, sia soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti sono riferiti. Infatti, il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" e nel fine "di consentire l'evasione a terzi", sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Per "occultamento" si intende il materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento. Per la dottrina, anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria equivale ad occultamento e, quindi, integra la fattispecie di reato.

La "distruzione", invece, rappresenta la forma di sottrazione estrema, ovvero l'eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche l'ipotesi in cui il documento sia ancora disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l'amministrazione finanziaria.

3. AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio per la commissione dei reati esposti nel precedente paragrafo sono le seguenti:

¹ La fattispecie criminosa in questione, pur configurando un reato tributario, è inserita all'interno della presente Parte Speciale dal momento che i presidi di controllo già adottati dal Fondo a prevenzione del rischio di commissione dei reati societari risultano adeguati anche al fine di minimizzare il rischio di commissione del reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000.

1. predisposizione di comunicazioni sociali destinate ai soci (bilanci, relazioni infrannuali civilistiche, budget etc.);
2. gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza (ad esempio Ministero del Lavoro);
3. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
4. destinazione dell'utile di esercizio;
5. gestione e predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento dell'Assemblea o da sottoporre all'Assemblea per le relative delibere;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
8. selezione dei fornitori e consulenti;
9. rapporti con le Rappresentanze Sindacali;
10. attività di rendicontazione dei piani formativi
11. predisposizione di documentazione destinata ai soci/CdA (come ad esempio avvisi e documentazione per deroghe ai piani formativi).

Modalità esemplificative dei reati

1. Predisposizione di comunicazioni sociali destinate ai soci (bilanci, relazioni infrannuali civilistiche, budget, etc.)

- **False comunicazioni sociali:** le attività connesse alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio presentano potenziali profili di rischio in quanto una non corretta gestione delle stesse, impattando sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo, potrebbe costituire uno dei presupposti per la commissione del reato di false comunicazioni sociali.

In particolare, l'errata rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fapi, può concretizzarsi attraverso le modalità di seguito riportate:

- contabilizzazione di poste transazionali fittizie e/o errate in tutto o in parte;
 - sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative di bilancio;
 - modifica dei dati contabili presenti sul sistema informatico;
 - esposizione, nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione, di informazioni/dati fittizi e/o errati in tutto o in parte;
 - occultamento, nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione, di informazioni/dati.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili:** nell'ambito delle attività legate alla gestione della contabilità potrebbero essere materialmente nascosti, o comunque collocati in un luogo non materialmente raggiungibile dall'Amministrazione finanziaria, scritture e documenti contabili relativi ad un soggetto terzo. Inoltre, potrebbe essere totalmente o parzialmente eliminato il supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il

documento contabile relativi ad un soggetto terzo, così ostacolando l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, consentendo al contribuente al quale scritture e documenti contabili sono riferite, di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

2. Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza (Ministero del Lavoro)

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:** la gestione dei rapporti con il Ministero presenta un rischio potenziale di commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità nel momento in cui dovesse in qualsiasi modo essere impedita o anche semplicemente ostacolata (ad esempio, attraverso l'occultamento/falsificazione/omissione di documenti o informazioni) l'attività di verifica e controllo.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili:** In occasione di una visita ispettiva il Fondo potrebbe non mettere a disposizione degli Organi di vigilanza (ovvero distruggere) le scritture o altri documenti contabili relativi a soggetti terzi, impedendo la puntuale ricostruzione dei redditi e del volume d'affari di questi.

3. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

- **Impedito Controllo e Corruzione tra privati:** il reato potrebbe concretizzarsi nel momento in cui dovesse in qualsiasi modo essere impedita, o anche semplicemente ostacolata, nell'interesse di Fapi (ad esempio, attraverso l'occultamento di documenti o informazioni, quali i libri sociali, contabili e fiscali) l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo a Sindaci e Revisori.

Inoltre, la gestione delle attività in oggetto presenta un potenziale rischio inerente al reato di corruzione tra privati realizzabile attraverso la corresponsione di denaro o altra utilità ad un dipendente della Società di Revisione o ad un sindaco, affinché ometta di evidenziare errori o frodi contabili.

4. Destinazione dell'utile di esercizio

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:** la gestione dell'attività in oggetto presenta un potenziale profilo di rischio inerente al reato di illegale ripartizione di utili e riserve, nel caso in cui le operazioni prevedano la ripartizione di utili o acconti sugli utili che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati, per legge, a riserva.

5. Gestione e predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento dell'Assemblea o da sottoporre all'Assemblea per le relative delibere

- **False comunicazioni sociali e Illecita influenza sull'Assemblea:** la gestione delle attività inerenti allo svolgimento dell'Assemblea dei soci presentano un profilo di rischio connesso al reato di illecita influenza sull'Assemblea che potrebbe perfezionarsi tramite il compimento di atti simulati o fraudolenti che abbiano come effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'Assemblea sociale (ad esempio, il comportamento del socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'Assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare).

6. Gestione dei flussi monetari e finanziari/Gestione dei rapporti con gli istituti di credito/Selezione dei fornitori e consulenti/Rapporti con le Rappresentanze Sindacali

- **Corruzione tra privati:** la gestione delle attività in oggetto presenta un potenziale rischio inerente al reato di corruzione tra privati realizzabile, in via potenziale, secondo le seguenti modalità:
 - a) corresponsione di denaro o altra utilità ad un funzionario di Banca al fine di farsi riconoscere linee di credito (di firma, cassa o per operazioni di copertura) a condizioni particolarmente favorevoli per il Fondo, in assenza dei necessari requisiti, esponendo pertanto la Banca a rischi di credito oppure ad un dipendente della Società di Revisione o ad un sindaco, affinché ometta di evidenziare errori o frodi contabili;
 - b) il reato potrebbe concretizzarsi mediante corresponsione di denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad una società fornitrice o a un consulente, al fine di indurlo ad alterare i prezzi di vendita/del servizio a vantaggio del Fondo.

7. Attività di rendicontazione dei piani formativi

- **Corruzione tra privati:** il reato di corruzione tra privati potrebbe in linea teorica verificarsi nelle attività di rendicontazione poiché potrebbero artificiosamente essere ammesse a rimborso delle spese non rimborsabili, al fine di ottenere uno scambio di utilità con vantaggio per Fapi.

8. Predisposizione di documentazione destinate ai soci/Consiglio di Amministrazione (ad esempio avvisi e documentazione per deroghe ai piani formativi)

- **False comunicazioni sociali:** le attività connesse alla predisposizione dei documenti in oggetto presentano potenziali profili di rischio in quanto una non corretta predisposizione e trasmissione degli stessi potrebbe costituire uno dei presupposti per la commissione del reato di false comunicazioni sociali.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Presidente, il Vice Presidente, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i Collaboratori esterni, ed i Fornitori (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

4.1 DIVIETI

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni sociali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo e delle sue controllate;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta in primis una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà Assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- occultare o distruggere scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento, al fine di consentire l'evasione ai terzi ai quali i documenti si riferiscono;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Fondo;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- attribuire incarichi di consulenza alla Società di Revisione, in violazione di norme di legge o dei principi della professione di revisore contabile.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutte le aree a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:

- Principi etico-comportamentali: disciplinati nella presente Parte Speciale e/o nel Codice Etico.
- Procedure Operative e protocolli specifici di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, sistema autorizzativo, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività aziendali, ivi incluse quelle sensibili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'area a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Procure: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Fondo.

4.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Per l'analisi dei protocolli di controllo delle aree a rischio di seguito elencate si rimanda al paragrafo 4.3 della Parte Speciale A:

- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- selezione dei fornitori e consulenti e rapporti con le Rappresentanze Sindacali.

Con riferimento alle ulteriori aree a rischio identificate sono da considerarsi vigenti i seguenti principi di controllo:

PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI SOCIALI DESTINATE AI SOCI, GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta all'elaborazione del bilancio e le funzioni responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- entro il mese di novembre, deve essere redatto dall'Ufficio Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Marketing, un bilancio cumulato di previsione che tenga conto dei trend storici dei contributi versati dall'INPS al Fondo e del numero dei soggetti aderenti al Fondo;
- tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione; a tal fine la bozza di bilancio redatta dall'Ufficio Amministrazione:
 - viene controllata da un fiscalista esterno al Fondo e, in seguito al controllo esterno, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
 - una volta predisposto ed approvato, il bilancio, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, resta depositato presso la sede del Fondo per 15 giorni;
 - il bilancio è trasmesso al Ministero del Lavoro sia in forma cartacea che in PDF (via PEC);
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la predisposizione dei documenti contabili deve avvenire nel rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della Società e il risultato economico dell'esercizio";
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale

informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423 bis c.c.);

- il bilancio di Fapi, così come disposto dal Ministero del Lavoro, deve chiudere in pareggio. Eventuali avanzi di gestione e gli interessi attivi maturati sui conti correnti del Fondo, devono essere imputati a "Riserva Formazione", ossia reinvestiti nell'attività formativa;
- il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio previste nella presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione del Fondo per le verifiche proprie dei due organismi;
- le comunicazioni rilevanti nei confronti di Sindaci e Revisori devono avvenire in maniera formale e deve essere garantita la tracciabilità delle stesse;
- eventuali verbali delle riunioni con la Società di Revisione e/o con il Collegio Sindacale devono essere sottoscritti a cura dei soggetti dotati degli idonei poteri;
- i Responsabili delle Funzioni di riferimento sono tenuti ad informare l'O.d.V., con cadenza semestrale, in merito a rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la motivazione della mancata risoluzione.

GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA O DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA PER LE RELATIVE DELIBERE

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo per la predisposizione, verbalizzazione e archiviazione dei documenti necessari per lo svolgimento dell'Assemblea o da sottoporre all'Assemblea per le relative delibere; in particolare:
 - il Direttore Generale del Fondo, deve partecipare alle riunioni degli organi statutari e, in qualità di Segretario, deve preparare, con il supporto della Segreteria di Direzione, i materiali per lo svolgimento dei lavori, nonché curare la verbalizzazione delle sedute e la stesura delle deliberazioni Assembleari;

- il Direttore Generale ha il compito di inviare i verbali Assembleari (tramite mail), per condivisione preliminare, ai membri del Consiglio di Amministrazione che li approvano in via definitiva nel corso della seduta Assembleare successiva;
- la Segreteria di Direzione ha il compito di conservare e archiviare i seguenti documenti: verbali Assembleari, Libri del Consiglio di Amministrazione, Libri dei Sindaci, Libri dell'Assemblea.

ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo per la gestione della attività di rendicontazione dei piani formativi del Fondo finalizzata alla dimostrazione oggettiva da parte del Soggetto Attuatore della realizzazione del piano formativo approvato e della correttezza e coerenza delle spese;
- al Soggetto Attuatore compete l'onere del rendiconto, anche per le attività eventualmente svolte e gestite da altri soggetti attivi (attuatori, associati, consorziati, partner ed equiparati, ed aziende beneficiarie). La rendicontazione deve essere reperibile e verificabile presso un'unica sede del Soggetto Attuatore;
- il Soggetto Attuatore è tenuto alla predisposizione del rendiconto delle spese secondo le modalità stabilite dal Fondo, mantenendo la contabilità analitica aggiornata al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte del Fondo, anche fornendo, ove richiesto, i dati in formato elettronico secondo gli standard indicati;
- il Soggetto Attuatore è obbligato ad inserire tutti i dati richiesti dal sistema informativo prima della presentazione del Rendiconto;
- il rendiconto deve essere certificato da un Revisore Legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali, in applicazione del decreto legislativo n.39/2010, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non trovarsi in condizione di sospensione;
- il Revisore Incaricato deve verificare la conformità dei registri dei piani formativi, le presenze dei partecipanti ai corsi, le ore di lezione svolte, la corretta dichiarazione dei costi sostenuti;
- a seguito della verifica, il revisore incaricato deve redigere un verbale di rendicontazione dei costi sostenuti dal Soggetto Attuatore (cd "Verbale di verifica di rendiconto del piano");
- successivamente ai controlli effettuati dal revisore, una società esterna deve controllare a campione le attività rendicontate dal Revisore.

PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DESTINATA AI SOCI/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (AD ESEMPIO AVVISI E DOCUMENTAZIONE PER DEROGHE AI PIANI FORMATIVI)

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo per la gestione degli avvisi e della documentazione per deroghe ai piani formativi;

- l'Ufficio Formazione ha il compito di predisporre gli Avvisi, sotto forma di bando pubblico, i quali possono essere a scadenza o a sportello;
- ogni Avviso per il finanziamento della formazione disciplina: i soggetti (beneficiari) ammessi al piano di formazione, i criteri di valutazione dello stesso e le modalità attraverso le quali verrà erogato il contributo;
- una volta predisposto, l'Avviso deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione che lo approva formalmente;
- successivamente all'approvazione dell'Avviso, un Nucleo Tecnico di Valutazione (composto da 6 professionisti esterni al Fondo che vengono nominati dai soci Fapi e restano in carica per un anno), si riunisce per svolgere attività di valutazione sui piani formativi e per stilare una pre-graduatoria dei piani ammessi al finanziamento;
- a valle delle riunioni effettuate, il Nucleo Tecnico di Valutazione deve redigere un verbale, che, insieme alla graduatoria stilata, deve essere inviato al Consiglio di Amministrazione del Fondo, per approvazione;
- in seguito all'approvazione, la graduatoria deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Fondo;
- solo per i piani non ammessi al finanziamento, i Soggetti Attuatori possono effettuare richiesta di riesame ad un Comitato dei Garanti, costituito internamente al Fondo e composto da due membri nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; a seguito del controllo svolto dal Comitato, il piano deve essere ulteriormente esaminato dal Consiglio di Amministrazione, il quale esprime un giudizio di ammissibilità;
- il suddetto processo deve essere tracciato attraverso la stesura di un verbale di riesame ad opera del Comitato dei Garanti;
- superato tale giudizio, il piano deve essere rimesso al Nucleo Tecnico di Valutazione che ha il compito di esprimere un giudizio di merito in un ulteriore verbale.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati societari;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di corporate governance rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;

- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dal Fondo, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.